Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **ROMA - Giovedì, 22 giugno 1933 - ANNO XI** — **Numero 144**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **2098.**
Modifiche allo statuto della Regia università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pisa, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251, 31 ottobre 1929, n. 2473, 30 ottobre 1930, n. 1916, e 22 ottobre 1931, n. 1339;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Pisa, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1. — Nel secondo comma la denominazione della « Scuola superiore di scienze corporative » è modificata in quella di « Scuola di perfezionamento in scienze corporative ».

Art. 2. — È soppresso, ed in conseguenza è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Gli articoli da 31 (già 32) a 44 (già 45) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 31. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce:
a) la laurea in giurisprudenza;
b) la laurea in scienze politico-corporative;
c) il diploma di perfezionamento in scienze corporative;
d) il diploma di perfezionamento in studi per le carriere amministrative ».

« Art. 32. — I corsi della Facoltà di giurisprudenza sono:
1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile;
2. Diritto costituzionale;
3. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
4. Diritto ecclesiastico;
5. Diritto internazionale;
6. Diritto e procedura penale;
7. Diritto civile;
8. Diritto commerciale;
9. Diritto processuale civile;
10. Filosofia del diritto;
11. Storia del diritto italiano;
12. Storia del diritto romano;
13. Istituzioni di diritto romano;
14. Diritto romano;
15. Diritto finanziario e scienza delle finanze;
16. Economia politica;
17. Statistica;
18. Diritto sindacale e corporativo;
19. Dottrina generale dello Stato;
20. Legislazione del lavoro e dell'economia;
21. Politica economica del lavoro;
22. Politica ed economia corporativa;
23. Storia dei sistemi economici;
24. Storia delle dottrine politiche;
25. Tecnica aziendale;
26. Diritto delle amministrazioni locali;
27. Contabilità di Stato;
28. Legislazione delle opere e delle acque pubbliche;
29. Legislazione coloniale ».

« Art. 33. — Ciascun corso della Facoltà è impartito dallo insegnante con non meno di tre ore settimanali di lezione in giorni diversi, integrate, ove occorra, da esercitazioni ».

« Art. 34. — La Facoltà conferisce due lauree: in giurisprudenza e in scienze politico-corporative:

a) per l'ammissione alla laurea in giurisprudenza gli studenti dovranno aver presa iscrizione e superati gli esami in almeno 16 materie fra cui 5 biennali, o almeno 19 materie fra cui due biennali, scelte fra le seguenti: introduzione alle

scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile; diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto ecclesiastico; diritto internazionale; diritto e procedura penale; diritto civile; diritto commerciale; diritto processuale civile; filosofia del diritto; storia del diritto italiano; storia del diritto romano; istituzioni di diritto romano; diritto romano; diritto finanziario e scienza delle finanze; economia politica; statistica; diritto sindacale e corporativo; dottrina generale dello Stato; politica ed economia corporativa; legislazione del lavoro e dell'economia. È ammessa la sostituzione di uno o due esami su corsi biennali con due o quattro esami su materie annuali, o anche la riduzione di un corso biennale a corso annuale, purchè integrata da esame su altra materia, scelta pure tra quelle indicate nei numeri suddetti;

b) per l'ammissione alla laurea in scienze politico-corporative, gli studenti dovranno aver presa l'iscrizione e superati gli esami in almeno 16 materie tra cui 5 biennali, o in almeno 19 materie, tra le quali due biennali scelte fra le seguenti: introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile; diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto ecclesiastico; diritto internazionale; diritto e procedura penale; diritto processuale civile; filosofia del diritto; storia del diritto italiano; storia del diritto romano; diritto finanziario e scienza delle finanze; economia politica; statistica; diritto sindacale e corporativo; dottrina generale dello Stato; politica ed economia corporativa; legislazione del lavoro e dell'economia; politica economica del lavoro; storia dei sistemi economici; storia delle dottrine politiche; tecnica aziendale. È ammessa la sostituzione di uno o due esami su corsi biennali con due o quattro esami su materie annuali, e anche la riduzione di un corso biennale a corso annuale, purchè integrata da esame su altra materia, scelta pure tra quelle indicate nei numeri suddetti.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non si iscriva ad almento tre materie ».

« Art. 35. — Gli studenti non possono sostenere gli esami degl'insegnamenti di diritto civile e di diritto commerciale prima di avere superato l'esame di introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile; di diritto romano prima delle istituzioni di diritto romano; di storia del diritto italiano prima della storia del diritto romano; di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione prima del diritto costituzionale; di diritto finanziario e scienza delle finanze prima dell'economia politica ».

« Art. 36. — L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e in una discussione orale sulla dissertazione medesima e sopra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta e accettati dalla Commissione esaminatrice ».

« Art. 37. — I laureati in scienze politico-corporative possono essere iscritti al 3° anno del corso per la laurea in giurisprudenza.

I laureati in giurisprudenza possono essere iscritti al 4° anno del corso per la laurea in scienze politico-corporative.

I laureati e diplomati di altre Facoltà e Scuole possono, a giudizio della Facoltà, essere iscritti con abbreviazione di uno o più anni, pel conseguimento di una delle due lauree, sempre che siano provvisti del diploma di maturità classica conseguito tanti anni prima quanti sono gli anni di corso per i quali si concede l'abbreviazione.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi ».

« Art. 38. — Alla Facoltà è aggregata una Scuola di perfezionamento in scienze corporative, che rilascia il relativo diploma.

La Scuola ha lo scopo di perfezionare i giovani nelle speciali discipline attinenti all'ordinamento sindacale e corporativo italiano, di integrare la preparazione scientifica degli insegnanti di diritto sindacale e corporativo e di coloro che intendono avviarsi agli uffici dell'organizzazione sindacale e corporativa ».

« Art. 39. — La Scuola è retta da un Consiglio costituito dai professori che vi insegnano.

Il Consiglio designa al rettore, per la nomina a direttore, uno dei suoi membri, il quale può restare in carica un biennio e può essere confermato.

Il direttore può nominare un vice direttore.

Il Consiglio designa alla Facoltà, per la proposta di nomina, i professori che devono essere incaricati degl'insegnamenti ».

« Art. 40. — Alla Scuola possono essere iscritti soltanto quei laureati che, per gli studi già compiuti, abbiano interesse a conseguire il diploma di perfezionamento in scienze corporative. Il Senato accademico, su proposta del Consiglio della Scuola, determina, in relazione a questo criterio, quali lauree possano dar diritto all'iscrizione.

Il diploma viene rilasciato dopo un anno di corso e dopo che i candidati abbiano frequentato tre delle materie proprie della Scuola, di cui al successivo art. 41, compreso tra esse il diritto sindacale e corporativo, e abbiano sostenuto i relativi esami nonchè l'esame finale di cui all'art. 42.

I laureati che non abbiano compiuto studi giuridici debbono, inoltre, frequentare due corsi propedeutici della Facoltà di giurisprudenza e sostenere i relativi esami prima di quelli propri della Scuola. Tali corsi saranno indicati nel manifesto annuale.

Il Consiglio della Scuola può dispensare da alcuni esami quei candidati che dimostrino di avere già sostenuto esami sulle stesse discipline o su discipline affini ».

« Art. 41. — Gl'insegnamenti della Scuola sono:

1. Diritto sindacale e corporativo;
2. Dottrina generale dello Stato;
3. Legislazione del lavoro e dell'economia;
4. Politica economica del lavoro;
5. Politica ed economia corporativa;
6. Storia dei sistemi economici;
7. Storia delle dottrine politiche;
8. Tecnica aziendale ».

« Art. 42. — Per conseguire il diploma gl'iscritti dovranno presentare una memoria originale su argomento attinente all'ordinamento corporativo e sostenere innanzi ad una Commissione di 5 membri, presieduta dal direttore della Scuola, una discussione su due argomenti scelti in una serie di dieci proposti dal Consiglio della Scuola ».

« Art. 43. — Annesso alla Scuola funziona un seminario che ha lo scopo di addestrare i giovani, sotto la guida dei professori, al lavoro personale ed alla ricerca scientifica su argomenti attinenti all'ordinamento sindacale e corporativo. A principio di ogni anno il Consiglio della Scuola stabilisce il programma dei lavori e gli obblighi degl'iscritti, e può invitare a collaborare nell'opera di guidare i giovani anche altri insegnanti della Facoltà di giurisprudenza ed, eventualmente, di altre Facoltà.

Alla fine di ogni anno accademico ciascun professore presenta alla direzione della Scuola una relazione sul lavoro compiuto e sul profitto degl'iscritti.

I giovani che abbiano frequentato con profitto le esercitazioni del seminario almeno per un anno possono conseguire un attestato dei lavori compiuti ».

« Art. 44. — Alla Scuola di perfezionamento in scienze corporative sono altresì annessi:

a) una biblioteca specializzata;
b) un osservatorio economico;
c) un laboratorio di statistica;
d) un ufficio pubblicazioni.

La biblioteca e l'ufficio pubblicazioni sono diretti dal direttore della Scuola, il quale viene coadiuvato da un assistente.

I direttori dell'osservatorio economico e del laboratorio di statistica sono designati dal direttore della Scuola al Consiglio per la nomina. Ciascuno dei direttori è coadiuvato da un assistente ».

Art. 52 (già 53). — È sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di giurisprudenza è pure aggregata una Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative che conferisce uno speciale diploma a coloro che ne abbiano frequentato i corsi e sostenuti gli esami.

Possono iscriversi ad essa i laureati in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali e in scienze sociali.

In essa sono impartiti dai professori ufficiali della Facoltà o da altre persone, aventi i requisiti di cui all'art. 44 del regolamento generale universitario, i seguenti corsi:

diritto delle amministrazioni locali;
contabilità dello Stato;
diritto sindacale e corporativo;
legislazione delle opere e delle acque pubbliche;
legislazione coloniale.

L'esame di diploma si sostiene secondo le norme stabilite per l'esame di laurea in giurisprudenza, dopo un corso di un anno e dopo che siano stati superati gli esami di profitto nelle materie della Scuola ».

Art. 54 (già 55). — È sostituito dal seguente:

« Le tasse e sopratasse da pagarsi dagl'iscritti alle Scuole di perfezionamento sono stabilite nella misura di un quarto di quelle della Facoltà di giurisprudenza, fatta eccezione della tassa di diploma, che è fissata in L. 200.

Gl'iscritti alle Scuole predette non pagano tassa d'immatricolazione.

La sopratassa di esami versata dai suddetti iscritti è accreditata al fondo comune delle sopratasse di esami, da erogarsi in propine a norma dell'art. 100 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674 ».

Art. 56 (già 57). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto, col n. 24, quello di « storia della musica ».

Art. 79 (già 80). — L'ammontare della tassa del diploma di perfezionamento è modificato in « L. 200 ».

Art. 90 (già 91). — Nel primo periodo le ultime parole « e in oculistica » sono sostituite con le parole « in oculistica e in medicina del lavoro ».

Art. 95 (già 96). — Al primo comma sono aggiunte le parole« ; devono pagare inoltre la tassa di diploma in L. 200 ».

Art. 139 (già 140). — L'ammontare della tassa di diploma di perfezionamento è modificato in « L. 200 ».

Art. 141 (già 142). — I. Negl'insegnamenti di « analisi superiore » e di « geometria superiore », di cui ai numeri 7 e 8, è aggiunta rispettivamente l'indicazione « (2 corsi); ».

II. È aggiunto, col n. 33, l'insegnamento di « fisica teorica ».

Art. 145 (già 146). — I capoversi relativi alla laurea in fisica e alla laurea in chimica sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« *per la laurea in fisica*: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 7, 9 a 16, 20, 29, 33 dell'art. 141 e il corso di elettrotecnica della Scuola di ingegneria e frequenti per un anno il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica sperimentale e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà;

per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie di cui 10 scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11, 14 a 18, 20, 28, dell'art. 141 e fra i corsi delle Scuole di farmacia, o di ingegneria o dell'Istituto superiore agrario, che saranno indicati dalla Facoltà nel manifesto annuale, e una tra quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11, 14 a 20, 23 e 28 dell'articolo 141 e fra i corsi delle Scuole di farmacia o di ingegneria o dell'Istituto superiore agrario, che saranno indicati dalla Facoltà nel manifesto annuale; ed inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica, quello di chimica-fisica e quello di mineralogia, e per un quadriennio quello di chimica e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale dalla Facoltà ».

Il titolo VIII contenente le disposizioni per la Scuola di farmacia è sostituito dal seguente:

« Art. 151. — La Scuola di farmacia conferisce la laurea in chimica e farmacia, la laurea in farmacia, ed il diploma in farmacia ».

« Art. 152. — Gl'insegnamenti particolari della Scuola sono i seguenti:

1. Chimica bromatologica;
2. Materia medica e farmacologia;
3. Chimica farmaceutica e tossicologica;
4. Tecnica farmaceutica;
5. Chimica clinica;
6. Igiene;
7. Zoologia, anatomia e fisiologia.

Per le materie di carattere generale, gli studenti debbono frequentare i corsi delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicati negli ordini di studi dal manifesto annuale, mentre trovano nei rispettivi Istituti e laboratori le esercitazioni opportunamente dirette ai fini della Scuola ».

« Art. 153. — La durata dei corsi di lezioni e delle esercitazioni può essere biennale, annuale, o semestrale, secondo quanto venga stabilito nell'ordine degli studi approvato annualmente dal Consiglio della Scuola.

Nessun anno di studio è valido se i giovani non abbiano frequentati con assiduità e profitto almeno tre corsi annuali di lezioni o di esercitazioni nei laboratori; la frequenza a due corsi semestrali equivale a quella di un corso annuale ».

« Art. 154. — Alla Scuola di farmacia appartiene l'Istituto e laboratorio di chimica farmaceutica ».

« Art. 155. — Per conseguire una delle lauree o il diploma gli studenti debbono frequentare i corsi e superare gli esami di un determinato numero d'insegnamenti impartiti in quattro anni per la laurea in chimica e farmacia e per quella in farmacia, e in tre anni per il diploma.

Sia per le lauree che per il diploma è obbligatorio inoltre un anno solare di pratica farmaceutica presso una farmacia fra quelle indicate dalla Scuola.

Per la laurea in farmacia l'anno solare di pratica è compreso nei quattro anni, e viene compiuto durante il secondo biennio ».

« Art. 156. — Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia è libero di variare il piano di studi proposto, purchè si iscriva ad almeno 13 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle della Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami, frequenti gli esercizi di laboratorio proposti dalla Scuola stessa, e superi le prove pratiche indicate nel manifesto stesso ».

« Art. 157. — Lo studente che aspira a conseguire la laurea in farmacia è libero di variare il piano di studi proposto, purchè si iscriva ad almeno 12 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle della Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami, frequenti gli esercizi di laboratorio e superi le prove pratiche indicate nel manifesto stesso ».

« Art. 158. — Lo studente che aspira a conseguire il diploma in farmacia è libero di variare il piano di studi proposto purchè segua almeno 10 materie scelte fra quelle della Scuola e quelle della Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, superi i relativi esami, frequenti gli esercizi di laboratorio e superi le prove pratiche indicate nel manifesto stesso ».

« Art. 159. — Gli esami di profitto, così per i corsi di laurea che per quello di diploma, si danno per singole materie, salvo quando può disporre annualmente la Scuola nel manifesto.

Gli esami di laurea e di diploma possono essere preceduti oltrechè da prove pratiche, da prove di cultura ».

« Art. 160. — Per essere ammesso agli esami di laurea, il candidato deve presentare un lavoro scritto, sia d'indole sperimentale che teorica, su argomento appropriato al carattere scientifico e professionale della Scuola, e il titolo di due argomenti liberamente scelti ed appartenenti a due diverse materie d'insegnamento, differenti da quelle sulle quali verte il lavoro scritto ».

« Art. 161. — L'esame di laurea in chimica e farmacia consta di due parti. La prima, che può farsi dopo superati tutti gli esami del quadriennio di studi universitari, consiste in prove pratiche e teoriche:

a) pratiche: un'analisi qualitativa; un'analisi quantitativa, ponderale e volumetrica; una preparazione; riconoscimento di due composti farmaceutici e del loro grado di purezza; un'analisi bromatologica; una ricerca tossicologica;

b) teoriche: discussione pubblica della tesi originale e dei due argomenti prescelti.

Insieme con questa discussione può farsi quella dei risultati ottenuti nelle prove pratiche.

Nella seconda parte il candidato deve dare prova della conoscenza della farmacopea, delle piante medicinali e droghe, dell'arte del ricettare.

Le prove della prima parte possono venire sostenute dopo superati tutti gli esami dei quattro anni di studi universitari, quelle della seconda dopo compiuto l'anno di pratica farmaceutica, il cui compimento deve essere attestato dal direttore di una farmacia autorizzata dalla Scuola a tenere praticanti ».

« Art. 162. — L'esame di laurea in farmacia, che si sostiene dopo ultimato il 4° anno di corso, consiste nelle stesse prove indicate nell'art. 161, ma le due parti sono abbinate.

Il compimento della pratica farmaceutica deve risultare da attestazioni analoghe a quelle di cui all'ultimo alinea dell'art. 161 stesso ».

« Art. 163. — L'esame di diploma consta di due parti.

La prima parte che può farsi dopo superati tutti gli esami del triennio di studi universitari, comprende:

a) prove pratiche: un'analisi qualitativa; una preparazione; riconoscimento di due composti officinali e del loro grado di purezza; un dosamento volumetrico di un composto farmaceutico; una ricerca tossicologica;

b) una discussione orale dei risultati delle prove pratiche e sui soggetti più comuni e importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso a questa prova orale se non ha superato le prove pratiche.

La seconda parte ha luogo dopo l'anno di pratica farmaceutica, il cui compimento deve risultare da attestazioni analoghe a quelle di cui all'ultimo alinea dell'art. 161. Il candidato deve dar prova di conoscere la farmacopea, le piante medicinali e le droghe e l'arte del ricettare ».

« Art. 164. — Chi già sia provvisto di una laurea universitaria delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia o delle Scuole d'ingegneria o degl'Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria o del diploma in farmacia, può aspirare ad abbreviazione degli anni di studio per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia o di quella in farmacia.

Analogo diritto hanno i laureati in farmacia per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia.

Per i laureati di cui al primo comma sono inoltre ammesse abbreviazioni di corso per il conseguimento del diploma in farmacia.

Sono ammesse abbreviazioni di corso anche per i giovani provenienti dall'Accademia militare o navale.

In tutti i casi previsti nei commi precedenti, gli aspiranti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli pei quali è concessa l'abbreviazione.

Le ammissioni possono essere subordinate a prove suppletive da indicarsi dal Consiglio della Scuola ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 settembre 1932, n. 2099.

Contributo scolastico dei comuni di Adria, per l'ex comune di Bellombra, e di Papozze.

N. 2099. R. decreto 15 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Adria, per l'ex comune di Bellombra, e Papozze, della provincia di Rovigo, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 4586,48 e 5612,25 coi Regi decreti 29 marzo 1914, n. 883, e 13 agosto 1926, n. 1823, sono fissati in L. 3257,55 e 6941,18 per il periodo dal 1° febbraio 1929 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 2100.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Val di Vizze (Bolzano).

N. 2100. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Val di Vizze (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

LEGGE 8 giugno 1933, n. 629.
Riordinamento dei servizi amministrativi delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Regi istituti d'istruzione superiore hanno una segreteria, che comprende un ufficio di economato e cassa.

Il personale addetto alla segreteria è a carico dell'Istituto ed è distinto in tre gruppi:

a) amministrativo;
b) di ragioneria;
c) di ordine.

I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, numero 1227, convertito con modifiche nella legge 16 giugno 1932, n. 812.

Il trattamento economico non può essere superiore a quello attualmente stabilito per i corrispondenti gruppi del ruolo statale della Amministrazione universitaria sino al grado nono incluso.

Il regolamento interno deve essere approvato dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

Nulla è innovato per quanto riguarda i Regi istituti di istruzione superiore di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito, con modifiche, nella legge 16 giugno 1932, n. 812. Nè le disposizioni del presente articolo, nè quelle degli articoli seguenti concernono il personale amministrativo dei detti Istituti.

Art. 2.

I concorsi di ammissione al ruolo del personale di segreteria di ciascun Istituto si svolgeranno presso il Ministero dell'educazione nazionale, secondo norme e modalità che verranno stabilite dal regolamento generale universitario.

I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi sono:

1° per il gruppo amministrativo una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime;

2° per il gruppo di ragioneria: il diploma di ragioneria;

3° per il gruppo d'ordine: la licenza di studi medi di primo grado.

Art. 3.

È ammesso il trasferimento del personale di amministrazione da uno ad altro Istituto, previo il consenso dei due Consigli di amministrazione interessati.

Art. 4.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, presso ciascun Istituto è destinato un direttore amministrativo, compreso tra i dipendenti dello Stato, a carico del quale grava la relativa spesa.

Il direttore amministrativo fa parte del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo, ed interviene alle adunanze del Senato Accademico con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro Consesso, le funzioni di segretario. Sovraintende, in conformità alle disposizioni del rettore o direttore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Nell'annessa tabella I sono indicati i gradi di classifica ed i posti di ruolo dei direttori amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore.

Art. 5.

Negli Istituti, ai quali non è destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, a un direttore amministrativo di altro Istituto, della sede.

Tale incarico è retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento in ragione di lire millecinquecento annue.

Art. 6.

La nomina al grado iniziale di direttore amministrativo ha luogo in seguito a concorso per titoli ed esami, secondo norme e modalità stabilite dal regolamento generale universitario.

Al concorso possono prendere parte:

a) i funzionari del gruppo amministrativo dei Regi istituti d'istruzione superiore che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio nel gruppo stesso;

b) i funzionari del gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al nono, forniti del titolo di studio prescritto dall'art. 2 della presente legge per l'ammissione alla carriera amministrativa dei Regi istituti di istruzione superiore e provvisti della anzianità richiesta dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione agli esami di promozione al grado ottavo.

Per le promozioni ai gradi successivi si applicano le disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Il contributo corrisposto dallo Stato ai Regi istituti di istruzione superiore è aumentato o diminuito dell'ammontare rispettivamente indicato nelle annesse tabelle II e III.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono soppresse le tabelle relative ai ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione universitaria, comprese nella tabella *E* allegata al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, come pure le tabelle relative al personale di segreteria dei Regi istituti superiori agrari, e quelle relative al personale di segreteria dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria, comprese rispettivamente nelle tabelle 86 e 87 allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il personale di grado inferiore all'ottavo, appartenente ai ruoli anzidetti, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico e di quie-

scenza, nonchè i diritti di carriera fino al grado nono incluso, a carico dello Stato, al quale sarà rimborsata la spesa effettiva da parte dei Regi istituti d'istruzione superiore, nei quali il personale stesso presterà servizio, e nei cui ruoli organici dovranno tenersi vacanti altrettanti posti del gruppo corrispondente. È in facoltà del Ministro trasferire gli impiegati del ruolo anzidetto a posti di gruppo corrispondente vacanti nei ruoli organici dei Regi istituti d'istruzione superiore.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico e di quiescenza del personale di segreteria attualmente in servizio presso i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Rimangono fermi i diritti acquisiti in base ai vigenti ordinamenti per il personale di segreteria a carico dei Regi istituti d'istruzione superiore.

Art. 9.

Nella prima applicazione della presente legge la nomina dei direttori amministrativi avrà luogo in base ad una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione del Ministero, dovendo osservarsi le seguenti condizioni:

Ai posti di grado sesto potranno aspirare soltanto gli attuali direttori di segreteria del ruolo dell'Amministrazione universitaria ed inoltre i direttori di segreteria di quelle Università cui nell'annessa tabella *A* sono assegnati posti di direttore amministrativo di grado non inferiore al settimo; purchè gli uni e gli altri siano direttori effettivi da almeno quattro anni alla data di pubblicazione della presente legge.

Ai posti di grado settimo potranno aspirare i direttori di segreteria del ruolo statale dell'Amministrazione universitaria ed inoltre i direttori di segreteria di quelle Università e Scuole d'ingegneria cui nella tabella *A* sono assegnati posti di direttore amministrativo, purchè gli uni e gli altri siano direttori effettivi da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente legge. I posti di grado settimo potranno però conferirsi in numero non superiore alla metà; i rimanenti posti di detto grado saranno attribuiti per promozione in conformità delle vigenti disposizioni, dopo trascorso un triennio dalla data di approvazione della graduatoria di merito di cui al presente articolo.

Ai posti di grado ottavo potranno aspirare, oltre i direttori effettivi di segreteria dei Regi istituti d'istruzione superiore, i primi segretari del ruolo statale dell'Amministrazione universitaria, purchè si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'esonero dagli esami di promozione al grado ottavo, ed inoltre i segretari capi dei Regi istituti superiori agrari, dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria e dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, purchè siano segretari capi da almeno un biennio alla data di pubblicazione della presente legge. Per la disponibilità complessiva dei posti di grado ottavo è fatta salva l'applicazione del disposto di cui all'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; però almeno un quarto di detti posti rimarrà disponibile per essere coperto in base alle disposizioni normali.

I posti dei vari gradi saranno conferiti agli idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Coloro che siano compresi nella graduatoria di merito dovranno accettare la nomina senza riserva, entro un mese dall'avvenuta comunicazione. In caso di mancata accettazione la loro condizione resterà regolata dal precedente articolo 8, salvo il disposto del successivo articolo 11.

Art. 10.

I direttori e capi di segreteria dei Regi istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni, qualora siano nominati nel ruolo dei direttori amministrativi presso gl'Istituti dove prestavano servizio, ottengono il trattamento economico iniziale del grado cui sono assegnati, conservando a carico degl'Istituti, a titolo di assegno *ad personam*, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza tra il nuovo trattamento complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia e il trattamento di cui fruivano per assegni fissi e continuativi aventi la medesima natura. In ogni caso, ove avvenga che i nuovi emolumenti pensionabili a carico dello Stato siano inferiori agli emolumenti pensionabili precedentemente percepiti a carico dell'Istituto, la differenza si aggiungerà all'ammontare degli stipendi corrisposti dall'Istituto, agli effetti del riparto dell'onere per il trattamento di quiescenza ai sensi del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.

Art. 11.

I direttori e i capi di segreteria dei Regi istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purchè non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo.

Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge, ai posti vacanti del personale di segreteria dei Regi istituti d'istruzione superiore, potrà provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali alla data della presente legge abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di carriera amministrativa e di ragioneria sarà necessario possedere il prescritto titolo di studio.

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di distaccare per un triennio presso l'Amministrazione centrale non più di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'Amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione, fermo restando il disposto di cui all'art. 9.

Art. 14.

Il termine di cui all'art. 88 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, per la presentazione degli atti relativi alle fondazioni universitarie è prorogato al 31 dicembre 1935.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA I.

Ruolo organico dei direttori amministrativi.

(*Gruppo* A).

Classe	Grado	Num.	Istituto cui i posti sono assegnati (vedi nota)
Direttori amministrativi di 1ª classe	VI	6	1. Università di Bologna
»	»	»	2. Università di Milano
Id.	»	»	3. Università di Napoli
Id.	»	»	4. Università di Padova
Id.	»	»	5. Università di Roma
Id.	»	»	6. Università di Torino
Direttori amministrativi di 2ª classe	VII	8	1. Università di Bari
»	»	»	2. Università di Cagliari
Id.	»	»	3. Università di Catania
Id.	»	»	4. Università di Firenze
Id.	»	»	5. Università di Genova
Id.	»	»	6. Università di Palermo
Id.	»	»	7. Università di Pavia
Id.	»	»	8. Università di Pisa
Direttori amministrativi di 3ª classe	VIII	21	1. Università di Macerata
»	»	»	2. Università di Messina
Id.	»	»	3. Università di Modena
Id.	»	»	4. Università di Parma
Id.	»	»	5. Università di Perugia
Id.	»	»	6. Università di Sassari
Id.	»	»	7. Università di Siena
Id.	»	»	8. Scuola d'ingegneria di Milano
Id.	»	»	9. Scuola d'ingegneria di Napoli
Id.	»	»	10. Scuola d'ingegneria di Roma.
Id.	»	»	11. Scuola d'ingegneria di Torino
Id.	»	»	12. Istituto superiore agrario di Portici
Id.	»	»	13. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari
Id.	»	»	14. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania
Id.	»	»	15. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze
Id.	»	»	16. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova
Id	»	»	17. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli
Id.	»	»	18. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma
Id.	»	»	19. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino
Id.	»	»	20. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Trieste
Id.	»	»	21. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia

NOTA. — Per speciali esigenze di servizio, il Ministro, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero, può temporaneamente assegnare ad un Istituto superiore un direttore amministrativo di grado diverso da quello previsto nella presente tabella.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

TABELLA II.

Aumento dei contributi a Regi istituti d'istruzione superiore.

		L.
1.	Regia Università di Bologna	L. 140.100
2.	Regia Università di Cagliari	» 47.780
3.	Regia Università di Genova	» 102.200
4.	Regia Università di Napoli	» 205.300
5.	Regia Università di Padova	» 140.100
6.	Regia Università di Palermo	» 102.200
7.	Regia Università di Pavia	» 102.200
8.	Regia Università di Pisa	» 84.400
9.	Regia Università di Roma	» 238.300
10.	Regia Università di Torino	» 107.000
11.	Regia Scuola d'ingegneria di Bologna	» 52.100
12.	Regia Scuola d'ingegneria di Napoli	» 32.000
13.	Regia Scuola d'ingegneria di Padova	» 52.100
14.	Regia Scuola d'ingegneria di Palermo	» 42.600
15.	Regia Scuola d'ingegneria di Pisa	» 27.200
16.	Regia Scuola d'ingegneria di Roma	» 31.900
17.	Regia Scuola superiore d'architettura di Firenze	» 27.200
18.	Regia Scuola superiore d'architettura di Napoli	» 27.200
19.	Regia Scuola superiore d'architettura di Roma	» 36.700
20.	Regia Scuola superiore d'architettura di Torino	» 27.200
21.	Regia Scuola superiore d'architettura di Venezia	» 27.200
22.	Regio Istituto superiore di magistero di Firenze	» 27.200
23.	Regio Istituto superiore di magistero di Messina	» 27.200
24.	Regio Istituto superiore di magistero di Roma	» 42.600
25.	Regio Istituto superiore agrario di Bologna	» 42.600
26.	Regio Istituto superiore agrario di Firenze	» 42.600
27.	Regio Istituto superiore agrario di Milano	» 42.600
28.	Regio Istituto superiore agrario di Perugia	» 42.600
29.	Regio Istituto superiore agrario di Pisa	» 42.600
30.	Regio Istituto superiore agrario di Portici	» 31.900
31.	Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna	» 33.100
32.	Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Messina	» 28.500
33.	Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Milano	» 33.100
34.	Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli	» 33.100
35.	Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma	» 33.100
36.	Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa	» 33.100
37.	Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari	» 28.500
38.	Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Torino	» 33.100
	TOTALE	L. 2.250.480

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

TABELLA III.

Diminuzioni del contributo dello Stato ai Regi istituti d'istruzione superiore.

		L.
1.	Regia Università di Bari	L. 22.176
2.	Regia Università di Catania	» 22.176
3.	Regia Università di Firenze	» 22.176
4.	Regia Università di Macerata	» 20.100
5.	Regia Università di Messina	» 20.100
6.	Regia Università di Milano	» 26.840
7.	Regia Università di Modena	» 20.100
8.	Regia Università di Parma	» 20.100
9.	Regia Università di Perugia	» 20.100
10.	Regia Università di Sassari	» 20.100
11.	Regia Università di Siena	» 20.100
12.	Regia Scuola d'ingegneria di Milano	» 20.100
13.	Regia Scuola d'ingegneria di Torino	» 20.100
14.	Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari	» 20.100
15.	Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania	» 20.100

16. Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze	L.	20.100
17. Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova	»	20.100
18. Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli	»	20.100
19. Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma	»	20.100
20. Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino	»	20.100
21. Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia	»	20.100
22. Regia Università degli studi economici e commerciali di Trieste	»	20.100
Totale	L.	455.168

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

LEGGE 8 maggio 1933, n. **630**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva la convenzione 25 maggio 1932 con la Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, concessionaria delle Regie miniere demaniali dell'isola d'Elba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva la convenzione stipulata, addì 25 maggio 1932, tra il Regio demanio e la Società « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia, attuale concessionaria delle Regie miniere demaniali dell'isola d'Elba, per proroga quinquennale della facoltà di escavazione e spedizione straordinaria di minerale di ferro in esenzione da canone, per riduzione del canone ulteriormente dovuto sul minerale di ferro e per trattamento del minerale piritoso e del calcare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 1° giugno 1933, n. **631**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, che aumenta il limite d'impegno stabilito con l'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, che aumenta di L. 4.350.000 il limite d'impegno stabilito con l'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. **632**.

Autorizzazione al comune di Bardi ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Bardi è autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. **633**.

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Jato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 321, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di San Giuseppe Jato è autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 maggio 1933.
Autorizzazione al comune di Teramo ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Teramo, diretta ad ottenere l'utorizzazione ad imporre il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, nella misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile;
Considerato che le condizioni di bilancio del predetto Comune, che ha applicato tutte le imposte consentite dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote massime, dimostrano la necessità di far luogo alla richiesta autorizzazione;
Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale e del Consiglio di Stato;
Veduti gli articoli 247 e seguenti del citato testo unico;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Teramo è autorizzato ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura con le modalità di cui agli articoli 248 e seguenti del citato testo unico.

L'aliquota del contributo dovrà essere determinata in modo chè il relativo provento non superi l'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente per la manutenzione delle opere stesse e non potrà eccedere, in nessun caso, la misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1933 - Anno XI
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 272. — TORTI.

(2298)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1933.
Estensione alle Colonie italiane delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernenti i trasporti di merci per via d'acqua.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, col quale viene fatto obbligo agli speditori o ai loro rappresentanti di indicare su ciascun collo destinato ad essere trasportato per via d'acqua, il rispettivo peso lordo, quando esso sia di mille chilogrammi o più, e vengono stabilite le modalità e le sanzioni relative;
Considerato che l'art. 5 del citato Regio decreto-legge stabilisce che le disposizioni in esso contenute vanno estese alle Colonie italiane;

Decreta:

Sono estese alle Colonie italiane le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE BONO.

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1933.
Nomina della Commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato internazionale di abilitazione al servizio di radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto 14 giugno 1931, che disciplina il rilascio di certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili;
Considerata la necessità di costituire la Commissione esaminatrice dei candidati al conseguimento del sopra menzionato certificato, per la sessione di giugno 1933;
Vista la lettera n. 4715/2 del 19 maggio 1933-XI del Ministero della marina con cui viene designato quale componente della Commissione stessa, in rappresentanza di detto Ministero, il tenente R. T. signor Gaudioso Eugenio;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato internazionale di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili, per la sessione di giugno 1933, è così costituita:

Comm. dott. Barbera Giacomo, capo divisione P. T., presidente;
Cav. uff. ing. De Ceglie Michele, ispettore tecnico P. T., membro;
Tenente R. T. sig. Gaudioso Eugenio, membro;
Prof. Blessich Aldo, incaricato di esaminare in geografia, membro;
Prof. Ripari Roberto, incaricato per gli esami in lingue estere, membro;
Cav. Curcio Gesualdo, capo ufficio P. T., segretario.

Art. 2.

Giusta l'art. 2 del citato decreto Ministeriale 14 giugno 1931, l'indennità di L. 25 per seduta spetta soltanto ai professori Blessich Aldo e Ripari Roberto.

La spesa relativa farà carico al capitolo 5 dell'esercizio 1932-33 e al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(2309)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1933.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulla radiofonia per la città di Firenze.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto 31 maggio 1932, con cui venne costituita la Commissione di vigilanza sulla radiofonia per la città di Firenze;

Visto che i componenti la Commissione stessa dovevano durare in carica per un anno a partire dalla registrazione del suddetto decreto di costituzione, che fu registrato in data 8 giugno 1932;

Considerata la necessità di confermare in carica la Commissione di vigilanza sulla radiofonia per la città di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Viene confermata in carica per un anno, a partire dall'8 giugno 1933, la Commissione di vigilanza sulla radiofonia per la città di Firenze, costituita come segue:

Comm. Baldacci Ettore, capo divisione P. T., presidente;

Prof. Magini Ranieri, professore presso il Regio liceo-ginnasio « Galileo » di Firenze, membro;

Prof. Brugnoli Attilio, maestro di musica, membro;

Cav. Placido Nicolicchia, capo dell'Ufficio telefonico interurbano statale di Firenze, segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(2308)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1933.

Varianti alle tariffe previste per l'esercizio degli apparecchi meccanici di carico e scarico delle merci nel porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1927, che dà all'Ufficio del lavoro portuale di Savona l'incarico di provvedere alla gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico già amministrata dal soppresso Ente portuale Torino-Savona;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1931, che approva le norme e le tariffe per l'esercizio degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona;

Sulla proposta del comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo aggregato alla predetta Azienda;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

La tariffa di L. 2 a tonn., prevista dal citato decreto Ministeriale 20 aprile 1931 per il ricarico con benne automatiche, da deposito a veicolo del carbone, della sabbia, della terra, dei minerali e delle merci assimilabili, è ridotta a lire 1,50 a tonnellata.

Roma, addì 12 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(2310)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1933.

Restrizioni all'esercizio venatorio in territorio del comune di Tortona (Alessandria).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Alessandria e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Per tutta l'annata 1933-34 rimane vietato l'esercizio venatorio, sotto ogni forma, sui terreni che sono posti nell'interno della bandita di caccia di Tortona della quale è concessionaria la Sezione dell'Associazione provinciale cacciatori di Alessandria, con sede nel suddetto Comune.

Tali terreni confinano:

a nord con i fondi di proprietà del marchese Negroni;

a sud con i fondi di proprietà del sig. Carbone Erminio;

ad ovest con i fondi del predetto sig. marchese Negroni e con altri del sig. Orsi Giuseppe;

ad est con il torrente Scrivia.

La Commissione venatoria provinciale di Alessandria provvederà, nel modo che riterrà meglio opportuno, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(2312)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1933.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria cooperativa Industria Terriera Vinicola di Mazzara del Vallo, per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge

5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27 e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria cooperativa Industria Terriera Vinicola di Mazzara del Vallo fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia con provvedimento della Sezione medesima del 2 gennaio 1929, n. 120, ai sensi dell'art. 23 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota del 2 giugno 1933, n. 8804;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa agraria cooperativa Industria Terriera Vinicola di Mazzara del Vallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2311)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1933.

Suddivisione del territorio del Regno in compartimenti venatori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il precedente decreto 14 luglio 1932-X, con il quale si provvide alla suddivisione del Regno in compartimenti venatori;

Sulle proposte delle Commissioni venatorie provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio del Regno è suddiviso nei seguenti compartimenti venatori, la cui rispettiva sede è presso la Commissione venatoria provinciale delle città contrassegnate con asterisco:

1° Compartimento: Torino* - Cuneo - Aosta - Vercelli - Alessandria - Novara.

2° Compartimento: Milano* - Varese - Como - Sondrio - Pavia - Bergamo - Brescia - Mantova - Cremona - Verona - Vicenza - Belluno - Treviso.

3° Compartimento: Bologna* - Modena - Reggio Emilia - Parma - Piacenza.

4° Compartimento: Trento* - Bolzano.

5° Compartimento: Trieste* - Gorizia - Fiume - Pola.

6° Compartimento: Venezia* - Udine - Padova - Rovigo - Ferrara.

7° Compartimento: Ancona* - Macerata - Pesaro - Ascoli Piceno - Campobasso - Chieti - Pescara - Teramo - Ravenna - Forlì.

8° Compartimento: Foggia - Bari* - Brindisi - Lecce - Taranto - Matera.

9° Compartimento: Genova* - Imperia - Savona - La Spezia.

10° Compartimento: Firenze* - Pistoia - Arezzo - Siena - Viterbo.

11° Compartimento: Lucca - Pisa* - Livorno - Grosseto - Carrara.

12° Compartimento: Roma* - Frosinone - Aquila - Rieti - Perugia - Terni.

13° Compartimento: Benevento - Avellino - Potenza*.

14° Compartimento: Napoli* - Salerno - Cosenza - Catanzaro - Reggio Calabria.

15° Compartimento: Palermo* - Siracusa - Messina - Catania - Trapani - Caltanissetta - Girgenti - Enna - Ragusa.

16° Compartimento: Cagliari* - Nuoro - Sassari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2335)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1933.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia » di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio u. s., col quale fu prorogato fino al 31 marzo u. s., il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Orfanotrofio sloveno Sacra Famiglia », con sede in Gorizia;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 dicembre p. v.

Il prefetto di Gorizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2337)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1933.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Sella Renzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 18 febbraio 1931-IX, n. 785, concernente la nomina del sig. Sella Renzo di Ales-

sandro a rappresentante del sig. Filippi Agostino fu Paolo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1933-XI, n. 5972, col quale, in seguito al passaggio in ruolo del succitato agente di cambio, il detto Sella venne confermato nella carica di rappresentante alle grida del medesimo;

Visto l'atto in data 7 aprile 1933-XI col quale il predetto Sella Renzo ha rinunziato alla procura, a suo tempo conferitagli dal menzionato agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Sella Renzo da rappresentante del sig. Filippi Agostino, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(2336)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1933.
Autorizzazione alla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne ad applicare il coefficiente di maggiorazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la lettera 20 maggio 1933 della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, con cui si fa presente che il gettito dei contributi sindacali per l'anno 1932 è di L. 4.775.000 e si chiede pertanto l'autorizzazione ad applicare un coefficiente di maggiorazione sino a raggiungere il contingente di L. 6.400.000, determinato nell'ultimo comma dell'art. 60 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per la concessione della chiesta autorizzazione a norma del menzionato art. 60;

Decreta:

La Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne è autorizzata ad applicare alle aliquote di contributi, posti a carico delle categorie inquadrate, i seguenti coefficienti di maggiorazione:

Aziende ferrotramviarie e di navigazione interna - sull'importo della tassa erariale sui trasporti: coefficiente di maggiorazione dell'1,80 %;

Aziende esercenti linee di tramvie e di navigazione interna, contemplate dall'art. 1 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40, esercenti linee ferroviarie e tramviarie non soggetti alla tassa erariale sui trasporti, nonchè esercenti linee automobilistiche urbane: coefficiente di maggiorazione del 0,10 % sull'importo dei prodotti lordi;

Esercenti servizi pubblici di trasporto con veicoli o natanti a motore, che siano concessionari di servizi regolari: 30 % sul contributo base;

Esercenti taxi, autobus, camions, natanti a motore: 25,70 % sul contributo base;

Esercenti trasporti a trazione animale e con barche, noleggio carri, ecc.: 25 % sul contributo base;

Esercenti attività di recapito di effetti postali e telegrafici: 23,35 % sul contributo base;

Esercenti attività di manovalanza, di nettezza urbana, di vuotatura di pozzi neri, di carico e scarico: 40 % sul contributo base;

Esercenti attività di trasporti funebri: 50 % sul contributo base;

Esercenti attività di garages e di corrieri: rispettivamente 38 % e 20 % sul contributo base;

Esercenti attività non comprese in nessuna delle categorie di cui sopra: 30 % sul contributo base.

Il contributo predetto sarà riscosso mediante ruoli straordinari ed in unica soluzione.

Roma, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(2334)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 138.

Media dei cambi e delle rendite
del 20 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	15.53
Inghilterra (Sterlina)	64.81
Francia (Franco)	75.25
Svizzera (Franco)	369 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.67
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.85
Cecoslovacchia (Corona)	57.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.89
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.275
Olanda (Fiorino)	7.70
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	162.50
Svezia (Corona)	3.33
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	81.225
Id 3,50 % (1902)	79.625
Id 3 % lordo	54.875
Consolidato 5 %	88.95
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.20
Id Id. Id 1940	102.675
Id. Id. Id 1941	102.70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 48

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	461722	575 —	Ceriani Francesco, *Laurina* e *Luigina* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Donghi Maria, ved. Ceriani, dom. a Treviglio (Bergamo).	Ceriani Francesco, *Anna* e *Luigia-Angela* fu Antonio, minori ecc., come contro.
3,50 %	722243	350 —	Gardiol *Ausonio* fu Pietro, dom. a Prarostino (Torino).	Gardiol *Antonio* fu Pietro, dom. come contro.
»	727829	189 —	Rossi *Carlotta* fu Francesco, moglie di Monticelli Pietro, dom. a Bergamo; con usuf. a Massironi Maria fu Giovanni, ved. di Giuseppe Rossi; dom. a Melegnano.	Rossi *Carolina* fu Francesco, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	404313	80 —	Chianale *Teresa detta Luigia* fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela di Aime Luigi fu Antonio, dom. a Torino.	Chianale *Maria-Teresa* fu Giovanni Battista, minore ecc., come contro.
3,50 % »	801884 801883	525 — 525 —	*Ferrara Pietro* / *Ferrara Paolo* di Bernardino, dom. a Vercelli (Novara).	*Ferraro Eusebio-Pietro* / *Ferraro Luigi-Paolo* di Bernardino, domicil. a Vercelli (Novara)
Cons. 5 %	541387	750 —	*Mercantili* Elvira di Rodolfo in Capurro, dom. a Genova.	*Mercatili* Elvira-*Maria* di Rodolfo in Capurro, dom. a Genova.
» » »	220307 230806 292151	315 — 95 — 780 —	Porro *Maria-Luisa* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Rovello (Como).	Porro *Luigia* di Carlo, minore ecc., come contro.
»	375816	2.210 —	Porro *Maria-Luisa* di Carlo, *nubile*, dom. a Rovello (Como).	Porro *Luigia* di Carlo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom come contro.
» » » »	220308 230807 292152 375817	100 — 30 — 3.900 — 270 —	Porro *Maria-Luisa* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Rovello (Como); con usuf. vital. a Porro Carlo fu Alessandro.	Porro *Luigia* di Carlo, minore ecc., come contro.
» » » »	537521 537522 537523 537524	1.165 — 1.165 — 1.165 — 1.165 —	*Roher* Mario / *Roher* Franca / *Roher* Giovanni / *Roher* Nicoletta fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Dina* di Luigi, dom. a Sesto San Giovanni (Milano).	*Rohrer* Mario / *Rohrer* Franca / *Rohrer* Giovanni / *Rohrer* Nicoletta fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Giuseppina* di Luigi, dom. come contro.
»	537525	1.165 —	*Roher* Mario, Franca, Giovanni, Nicoletta fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Dina* di Luigi, dom. a Sesto San Giovanni (Milano); con usuf. a Carugati *Dina* di Luigi, ved. di *Roher* Nicola.	*Rohrer* Mario, Franca, Giovanni, Nicoletta fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Carugati *Giuseppina* di Luigi, dom. come contro; con usuf. a Carugati *Giuseppina* di Luigi, ved. di *Rohrer* Nicola.
»	370723	270 —	Di Nardo Giuseppe, maggiore, Luigi e Francesco fu Olindo, minori sotto la p. p. della madre Di Bernardo *Giustina* fu Domenico, ved. di Di Nardo Olindo; con usuf. a Di Bernardo *Giustina* fu Domenico, ved. di Di Nardo Olindo, dom. a New York.	Di Nardo Giuseppe, maggiore, Luigi e Francesco fu Olindo, minori sotto la p. p. della madre Di Bernardo *Anna-Giustina* fu Domenico, ved. di Di Nardo Olindo; con usuf. a Di Bernardo *Anna-Giustina* fu Domenico, ved. ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 % (1902)	29732	301 —	De Angelis Salvatore fu Giovanni, dom. a Napoli; con usuf. vital. a *Provisieri Annunziata* fu Pasquale, nubile, dom. a Nola.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Provvisiero Nunziata* fu Pasquale, nubile, dom a Nola.
Cons. 5 %	159943	185 —	*Carrapa* Giuseppe fu Giorgio, minore sotto la tutela di Belluce Salvatore fu Domenico, dom. a Maglie (Lecce).	*Garrafa* Giuseppe fu Giorgio, minore ecc. come contro.
3,50 %	694822	98 —	Guglielmi *Teodora* fu Giovanni Battista, ved. di Orrigo Gio Batta, dom a Monaco (Principato).	Guglielmi *Maria-Teodora* fu Giovanni Battista ved. ecc., come contro.
»	429140	140 —	Racca *Margherita* di Stefano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bra (Cuneo).	Racca *Lidia-Leontina-Domenica-Margherita* di Stefano, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA

(2274)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

			DIFFERENZE con la situazione al 20 maggio 1933-XI (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . L.		6.687.844.685,16	+ 53.909
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . L.	369.033.087,59		— 19.526
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri . . »	84.524,81		+ 49
		369.117.612,40	— 19.477
Riserva totale . . . L.		7.056.962.297,56	+ 34.432
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . »		323.532.169,65	— 4.765
Portafoglio su piazze italiane . . . »		4.654.466.424,05	— 23.234
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		5.318.215,32	— 531
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie L.	573.547.645,37		— 50.870
Anticipazioni: su sete e bozzoli »	242.349,10		—
		573.789.994,47	— 50.870
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . L.		1.366.962.970,87	— 285
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . L.	10.100.584,09		+ 6.572
altri . . . »	40.472.393,87		— 3.544
		50.572.977,96	+ 3.028
Azionisti a saldo azioni . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . »		170.152.899,16	+ 103
Istituto per la Ricostruzione Industriale Sezione Smobilizzi Industriali . . . »		1.087.093.218,35	+ 20.412
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . »	107.248.695,98		—
Impiego fondo pensioni . . . »	235.038.217 74		—
Debitori diversi . . . »	727.215.287,51		— 54.465
		1.131.987.201,23	— 54.465
Spese . . . L.		56.615.198,71	+ 9.133
L.		18.450.251.672,33	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		27.253.899.510,05	+ 26 864
L.		45.704.151.182,38	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		386.787.952,76	— 169
TOTALE GENERALE . . . L.		46.090.939.135,14	—

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 9 gennaio 1933-XI)

Il Governatore: V. AZZOLINI.

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

maggio 1933 XI

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 maggio 1933-X — (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti . . . . . L.		12.990.650.350 —	+	300.233
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		335.759.278,58	+	62.927
Depositi in conto corrente . . . . . »		949.454.178.38	—	261.610
Conto corrente del Regio tesoro . . . . . »		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire . . . L.		14.575.863.806.96	+	101.555
Capitale . . . . . L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto . . . . . »		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . . »		32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati . . . . . »		914.622.556.49	—	3.765
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . . »		1.318.584.673.74	—	208.220
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno conto corrente. . »		78.916.110.96		—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L.	120.751.142,78			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . . . »	600.258. 48,30		+	35.468
		767.010.091,08	+	35.468
Rendite del corrente esercizio . . . . . L.		162.754.433,10	+	7.920
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . . »		—		—
L.		18.450.251.672.33		—
Depositanti . . . . . »		27.253.89 .510,05	+	26.864
L.		45.704.151 182.38		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		386.787.952.76	—	169
TOTALE GENERALE . . . L.		46.090.939.135,14		—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 48.42 %.
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 51.43 %.

Ragioneria: Il capo servizio: G. ROSAI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 6

dal 16 al 31 marzo 1933 - Anno XI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	Agliè	B	—	1
Id.	Aosta	B	—	1
Avellino	Sperone	B	—	1
Belluno	Mel	B	—	1
Benevento	Faicchio	B	—	1
Id.	S. Agata dei Goti	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	2
Como	Villaguardia	B	—	1
Cosenza	Cetraro	O	—	1
Id.	Guardia Piem. Terme	O	—	1
Cuneo	Caraglio	O	—	2
Fiume	Elsane	B	—	1
Foggia	Bovino	B	—	1
Id.	Pietra Montecorvino	O	1	—
Id.	S. Ferdinando di P.	B	—	1
Frosinone	Veroli	B	—	1
Genova	Genova	B	—	1
Lecce	Spongano	E	1	—
Messina	Tripi	O	—	1
Milano	Robecchetto	B	—	1
Id	S. Fiorano	B	—	1
Id.	S. Rocco al Porto	B	—	1
Id.	S. Stefano Lodigiano	B	—	1
Modena	Modena	B	—	1
Napoli	Roccarainola	B	—	1
Nuoro	Gairo	Cp	1	—
Id.	Gergei	O	—	1
Palermo	Palermo	B	—	1
Perugia	Spoleto	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Pistoia	Uzzano	B	—	1
Potenza	Calvello	Cp	1	—
Id.	Muro Lucano	B	—	1
Id.	Noepoli	O	—	1
Roma	Bracciano	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Roma (a)	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Nocera Superiore	B	—	1
Id.	Sala Consilina	B	—	1
Sassari	Nulvi	B	—	1
Id.	Villanova	B	—	1
Taranto	Martina Franca	B	1	—
Id.	Palagiano	O	1	—
Torino	Rivoli	B	—	1
Treviso	Motta di Livenza	B	—	1
Udine	Forgaria	B	—	1
Venezia	S. Donà di Piave	B	—	1
Vercelli	Vercelli	B	—	1
Vicenza	Villaverla	B	—	1
			12	42

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico			
Arezzo	Terranova	E	—	1
Modena	Modena	B	—	1
Roma	Prossedi	B	1	—
Id.	Roma (a)	B	2	—
Id.	Terracina	B	1	—
Verona	Verona	B	—	1
			4	3
	Afta epizootica			
Bergamo	Brembate	B	—	1
Como	Cadorago	B	—	1
Id.	Como	B	—	1
Gorizia	Castel Dobra	B	2	—
Pavia	Torre d'Isola	B	—	1
Piacenza	Gazzola	B	—	1
Id.	Gossolengo	B	1	—
Reggio Emilia	Montecchio	B	1	—
			4	3
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Civitella C.	S	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	3
Id.	Francavilla d'Ete	S	1	—
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	5	—
Bolzano	Caldaro	S	—	1
Id.	Chiusa	S	—	1
Id.	Parcines	S	—	1
Brescia	Montichiari	S	—	2
Como	Carugo	S	1	2
Cremona	Casalmaggiore	S	2	—
Forlì	Forlì	S	—	1
Id.	Santa Sofia	S	—	1
Lucca	Viareggio	S	—	2
Modena	Campogalliano	S	—	1
Nuoro	Bitti	S	—	1
Padova	S. Pietro in Gù	S	1	—
Parma	Cortile San Martino	S	—	1
Id.	Noceto	S	1	—
Perugia	Perugia	S	1	1
Id.	Spoleto	S	1	—
Piacenza	Ponte dell'Olio	S	—	1
Pola	Orsera	S	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	S	—	4
Id.	S. Martino in Rio	S	—	1
Salerno	Scafati	S	1	—
Sassari	Benetutti	S	2	—
Id.	Martis	S	1	—
Id.	Oschiri	S	2	—
Teramo	Bellante	S	—	6
Torino	Cumiana	S	—	1
Trento	Montagna	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	1
Treviso	Riese	S	—	1
Trieste	Trieste	S	2	—
Verona	Pressana	S	—	1
Vicenza	Bressanvido	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	1	1
			24	39

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Morva.			
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			4	—
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Aiello	E	1	—
Id.	Altavilla	E	2	—
Id.	Atripalda	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Pratola	E	2	—
Id	Quadrelle	E	2	—
Id.	Quindici	E	3	—
Id.	Volturara Irpina	E	1	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Benevento	Airola	E	—	1
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Messina	Messina	E	1	2
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Camposano	E	—	1
Id.	Casalnuovo	E	4	—
Id.	Marigliano	E	1	—
Id.	Massalubrense	E	1	—
Id.	Napoli	E	6	2
Id.	Palma Campania	E	—	1
Id.	Pomigliano d'Arco	E	4	—
Id	S. Paolo Belsito	E	1	—
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	5	2
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Id.	Trentola	E	1	—
Palermo	Palermo	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Bracigliano	E	1	—
Id.	Castel S. Giorgio	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	Minori	E	1	—
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Taranto	Ginosa	E	1	—
Trapani	Marsala	E	2	—
Id.	Mazara del Vallo	E	—	2
Id.	Salemi	E	—	1
			53	14
	Rabbia.			
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	—	2
Id.	Id.	Fl	—	1
Arezzo	Arezzo	C	—	2
Id.	Castel Fiorentino	CO	3	—
Id.	Castel Focognano	CE	2	—
Foggia	Montesantangelo	O	—	1
Lecce	Lecce	Cn	—	2
Napoli	Aversa	Cn	—	1
Id.	Maddaloni	Cn	—	1
	Segue *Rabbia.*			
Napoli	Napoli	Cn	—	10
Id.	Palma Campania	Cn	—	2
Id.	Sant'Anastasia	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	3
Ragusa	Modica	Cn	1	—
Id.	Vittoria	Cn	—	1
Roma	Roma (*a*)	Cn	1	—
Salerno	Nocera Inferiore	Cn	—	1
Sassari	Siligo	Cn	—	1
Id.	Id	S	—	1
Siracusa	Palazzolo Acreide	Cn	1	—
			8	31
	Rogna.			
Arezzo	Cavriglia	O	—	1
Ascoli Piceno	Arquata	O	12	—
Bari	Gravina	O	1	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Brindisi	Torre S. Susanna	O	5	—
Campobasso	Campobasso	E	2	—
Id	Id.	O	4	—
Id.	Civitanova	O	1	1
Id.	Pescopennataro	O	1	—
Id.	S. Pietro Avellana	O	1	—
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Id.	Venafro	O	15	—
Firenze	Borgo S. Lorenzo	O	1	—
Foggia	Casalvecchio di P.	O	1	—
Id.	Cerignola	O	1	—
Id.	Sansevero	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	O	—	1
Frosinone	Alatri	O	—	1
Id.	Anagni	O	1	—
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Grosseto	Castellazzara	O	1	—
Id.	Manciano	O	1	—
Id.	Scansano	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	1
Pesaro e Urbino	Monte Cerignone	O	—	1
Potenza	Grumento Nova	O	1	—
Rieti	Cittareale	O	—	3
Id.	Leonessa	O	1	—
Id.	Longone	O	1	—
Roma	Roma (*a*)	O	7	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Terni	Alviano	O	1	—
Id.	Guardea	O	1	—
Id.	Narni	O	4	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Id.	Terni	O	—	1
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bieda	O	1	—
Id.	Montefiascone	O	3	—
Id.	Monteromano	O	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	O	1	1
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	1
			85	12

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Potenza	Acerenza	O	1	—
Roma	Cisterna	O	1	—
Id.	Roma (a)	O	2	—
Taranto	Castellaneta	O	—	1
			4	1
Aborto epizootico.				
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	1	—
Id.	Borgo Panigale	B	1	—
Id.	Castenaso	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	—	1
Id.	Minerbio	B	2	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Monteveglio	B	2	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	3	—
Cremona	Casalbuttano	B	—	1
Id.	Palvareto	B	3	—
Id.	Persico Cr.	B	1	—
Ferrara	S. Agostino	B	—	1
Firenze	Campi Bisenzio	B	1	—
Id.	Rignano sull'Arno	O	1	—
Grosseto	Massa Marittima	B	—	1
Imperia	Cosio di Arroscia	B	—	2
Id.	Diano Marina	B	—	2
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Campogalliano	B	3	—
Id.	Carpi	B	8	—
Id.	Castelfranco	B	5	1
Id.	Castelnuovo	B	1	1
Id.	Castelvetro	B	6	—
Id.	Finale	B	1	—
Id.	Formigine	B	6	1
Id.	Marano	B	1	—
Id.	Medolla	B	4	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	31	1
Id.	Nonantola	B	4	—
Id.	S. Cesario	B	2	—
Id.	S. Prospero	B	3	—
Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Soliera	B	6	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Id.	Zocca	B	1	—
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Fidenza	B	1	—
Id.	Lesignano B.	B	1	—
Id.	Roccabianca	B	1	1
Id.	S. Lazzaro P.	B	3	1
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Pavia	Vigevano	B	—	3
Id.	Villanterio	B	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	B	—	1
Piacenza	Besenzone	B	1	—
Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Piacenza	B	—	1
Reggio Emilia	Cavriago	B	—	1
Id.	Correggio	B	1	2
Id.	Montecchio	B	3	1
Id.	Scandiano	B	1	—
Roma	Roma (a)	B	2	—
Rovigo	Castelmassa	B	—	1
Segue Aborto epizootico.				
Rovigo	Melara	B	—	2
Venezia	Cona	B	1	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Vicenza	Bassano	B	—	1
Id.	Longare	B	—	1
Id.	Montegalda	B	—	1
Id.	Pove	B	—	1
			127	30
Tubercolosi bovina				
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	B	3	—
Id.	Terranuova Bracciolini	B	—	2
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Bitritto	B	1	—
Id.	Corato	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	1	—
Id.	Trani	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	—	5
Id.	Prato allo Stelvio	B	—	1
Id.	Renon	B	—	1
Ravenna	Alfonsine	B	—	1
Id.	S. Agata sul Santerno	B	1	—
Roma	Roma (a)	B	3	—
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Fossalta di Piave	B	1	—
			13	12
Diarrea dei vitelli.				
Arezzo	Castel Focognano	B	—	1
Id.	Pieve S. Stefano	B	—	3
Ascoli Piceno	Comunanza L.	B	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	B	—	1
Padova	Teolo	B	—	1
Treviso	Motta di Livenza	B	—	1
			—	8
Influenza del cavallo.				
Belluno	Belluno	E	1	—
Piacenza	Agazzano	E	—	1
			1	1
Difterite aviaria.				
Bari	Noci	P	—	1
Grosseto	Gavorrano	P	1	—
Livorno	Castagneto Carducci	P	—	1
Id.	Piombino	P	—	1
Sassari	Sassari	P	1	1
			2	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Colera dei polli			
Cremona	Ca' d'Andrea	P	3	—
Foggia	Orsara di Puglia	P	—	1
Id	S. Giovanni Rotondo	P	—	1
Parma	Lesignano B.	P	3	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	P	—	1
Roma	Roma (*a*)	P	1	—
			7	3

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	32	51	54
Carbonchio sintomatico	4	6	7
Afta epizootica	6	8	9
Malattie infettive dei suini	25	38	63
Morva	2	4	4
Farcino criptococcico	11	38	67
Rabbia	11	19	39
Rogna	17	43	67
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	5
Aborto epizootico	16	63	157
Tubercolosi bovina	7	16	25
Diarrea dei vitelli	4	[illegible]	8
Influenza del cavallo	2	2	2
Difterite aviaria	4	5	6
Colera dei polli	5	6	10

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2249)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di vice ragioniere nel ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto 9 maggio 1932, n. 688, con il quale venne istituito presso il Ministero delle corporazioni il ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazione;
Visto il decreto del Capo del Governo, in data 16 giugno 1932, riguardante i concorsi per l'ammissione agli impieghi dello Stato;
Vista l'autorizzazione concessa dal Capo del Governo, con nota 21 marzo 1933, n. 8259/1.3.1, ad adottare la procedura di urgenza per il presente concorso;
Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi;
Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a un posto di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazione.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni - Divisione del personale e degli affari generali - la domanda in carta da bollo da L. 5, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio o non risultino regolarmente documentate. Solo ai concorrenti che risiedano nelle Colonie è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.
Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire il documento di cui al numero 2 del seguente articolo con un certificato di conseguito diploma di ragioniere.
Il Ministro per le corporazioni con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:
1° certificato di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non superata quella di 35 anni. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. Per gli aspiranti che appartengano già al ruolo dell'Amministrazione dello Stato e per coloro che, alla data del presente decreto-prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni, si prescinde dal limite massimo età.
Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;
2° diploma originale (o copia autentica) di ragioniere, anche conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.
Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quello avanti tassativamente indicato rilasciato dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro poi quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza.

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'appartenenza del medesimo o ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore nel mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza e di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre, i certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di un orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Istituzioni di diritto corporativo e commerciale.
2. Legislazione sulle compagnie di assicurazione e sul contratto di assicurazione.
3. Ragioneria applicata alle assicurazioni con particolare riguardo al bilancio e alle scritture elementari prescritte dalla legge.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e anche su elementi di statistica.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 9, 11, 12 settembre 1933, alle ore 9.

I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via Molise) il giorno 8 settembre 1933 nelle ore antimeridiane per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 21 giugno 1931, n. 777, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di vice ragioniere in prova nel ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazione (gruppo *B*) e conseguirà la nomina a vice ragioniere se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre se non sarà riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o indennità.

Il candidato vincitore del concorso che sia impiegato non di ruolo e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina a vice ragioniere.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(2328)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di allievo ispettore nel ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto 9 maggio 1932, n. 688, con il quale venne istituito presso il Ministero delle corporazioni il ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazione;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 16 giugno 1932, riguardante i concorsi per l'ammissione agli impieghi dello Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dal Capo del Governo, con nota 21 marzo 1933, n. 8259/1.3.1, ad adottare la procedura di urgenza per il presente concorso;

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami ad un posto di allievo ispettore (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazione.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni - Divisione del personale e degli affari generali - la domanda in carta da bollo da L. 5, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine — anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio — o non risultino regolarmente documentate. Solo ai concorrenti che risiedano nelle Colonie è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo originale di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di laurea.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non superata quella di 35 anni. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. Per gli aspiranti che appartengono già al ruolo dell'Amministrazione dello Stato e per coloro che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni, si prescinde dal limite massimo di età.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° diploma originale (o copia autentica) di laurea in matematica finanziaria ed attuariale o in scienze economiche e commerciali con un biennio di matematica, o in matematica, anche conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente dei concorrenti con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'appartenenza del medesimo ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale. Quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza e di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato e autenticato dal competene ufficio.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Istituzioni di diritto corporativo e commerciale.
2. Legislazione sulle imprese di assicurazione e sul contratto di assicurazione.
3. Matematica finanziaria ed attuariale.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e anche su elementi di statistica.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6, 7 settembre 1933, alle ore 9.

I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via Molise) il giorno 4 settembre 1933, nelle ore antimeridiane, per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 21 giugno 1931, n. 777, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 4.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di allievo ispettore in prova nel ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazione (gruppo A) e conseguirà la nomina ad allievo ispettore se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre se non sarà riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o indennità.

Il candidato vincitore del concorso che sia impiegato non di ruolo e si trova nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina ad allievo ispettore.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(2327)

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria del concorso a tre posti di allievo chimico nei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti addì 11 stesso mese, registro n. 1, foglio n. 104, col quale fu indetto un concorso per esame a tre posti di allievi chimici nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;

Veduto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio stesso anno, registro n. 2, foglio n. 46, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del detto concorso;

Veduti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684,

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esame a tre posti di allievi chimici nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto dell'esame orale	Votazione complessiva
1	Picozzi Aldo	8	7,80	15,80
2	Penzo Alberto	7,25	8,50	15,75
3	Meloni Goffredo	8	7,50	15,50
4	Sabatucci Nicoletta	7,75	6	13,75

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Picozzi Aldo;
2. Penzo Alberto;
3. Meloni Goffredo.

Art. 3.

La sottoindicata candidata è dichiarata idonea nel concorso suddetto:

Sabatucci Nicoletta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(2329)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.